



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMODIO	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LEONI	ANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2737/13
depositato il 23/04/2013

- avverso la sentenza n. 67/11/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

controparte:

difeso da:

AVV. DE GERONIMO FEDERICO
C/O AVV. SPALLINA LORENZO
PIAZZA SALLUSTIO 9 00187 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2005/003/SC/000004255/004 REGISTRO 2005

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2737/13

UDIENZA DEL

01/04/2014

ore 10:20

SENTENZA

N°

2557/14/14

PRONUNCIATA IL:

1/4/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/4/2014

Il segretario

FATTO e DIRITTO

La dr.ssa _____, con ricorso del 18 gennaio 2008, impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni del 28/11/2007, emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma relativo al pagamento dell'impoerto di Euro 71173,00, per la registrazione della sentenza n. 4255/2005 del 21 febbraio 2005, emessa dal Tribunale civile di _____ nella causa tra _____ e _____.

Con detta sentenza il Tribunale aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri Ministeri litisconsorti a pagare a numerosi medici, fra cui la dr.ssa _____, gli importi relativi alle loro remunerazioni per l'attività esercitata durante il periodo di formazione specialistica, anche a titolo di risarcimento danni, in conformità a quanto previsto dalle direttive europee.

La CTP accoglieva il ricorso rilevando che, in virtù della immediata applicabilità delle direttive europee alla normativa nazionale, la sentenza era stata di accoglimento del ricorso. Pertanto, non poteva essere seguita la richiesta dell'Agenzia delle entrate che ha ingiunto alla parte il pagamento per intero di una somma a titolo di registrazione della sentenza che doveva, in primo luogo, essere divisa tra tutti gli attori e, in secondo luogo, vanificava il ristoro attribuito attraverso il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale civile.

Detto pagamento è stato ritenuto indebito, non potendo trovare applicazione gli artt. 37 e 59 del DPR n. 131 del 1986, non potendo imporsi a carico dei contribuenti la registrazione di sentenze a loro favorevoli ed essendo particolarmente difficoltosa l'azione eventuale di rivalsa nei confronti degli altri attori, in ragione della mancata riunione dei fascicoli.

Appella l'Agenzia delle entrate deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 112 cpc-Vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata (la parte aveva proposto quale unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 59 del DPR n. 131/86, mentre la sentenza era basata su circostanze ed argomentazioni non prospettate dalla parte- Il principio di solidarietà in materia di imposta di registro ne impone il pagamento a carico di ciascuno).

2) Infondatezza della eccezione relativa alla asserita violazione dell'art. 59 del DPR n. 131/86 (la registrazione a debito delle sentenze nella quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato sarebbe consentita solo in base ad apposita richiesta della Cancelleria del Tribunale obbligata a richiedere la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato, ex art. 10 DPR n. 131/86).

Ha controdedotto la dr.ssa [redacted] eccependo che la sentenza della CTP, con riferimento ad altra normativa, ha riconosciuto che non sussiste l'obbligo della parte pienamente vittoriosa nei confronti dello Stato di pagare una imposta di registro che doveva rimanere a carico dello Stato perché soccombente. Né ciò comporta la violazione dell'art. 112 cpc. La prenotazione a debito doveva essere fatta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 131 del 1986 né sussiste il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 57 del medesimo DPR.

L'appello dell'Ufficio è infondato e va respinto.

Invero, nella fattispecie di cui si discute, l'Ufficio liquidava l'imposta principale di registro, per un importo complessivo di Euro 71173.00, dovuta in relazione alla registrazione della sentenza n. 4255/2005 del Tribunale civile di Roma recante condanna in solido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute ed altri ad un pagamento di somme nei confronti delle parti attrici, notificandone l'avviso, fra gli altri, alla sig.ra

L'Ufficio, nei motivi di appello, propone la tesi secondo cui non avendo il cancelliere richiesto, per la registrazione di tale sentenza la "registrazione a debito ex art. 59 del DPR n. 131/86", la stessa non potrebbe che fare carico alle parti in solido, salvo il diritto di rivalsa.

Osserva il Collegio che la tesi dell'Ufficio, oltre ad essere ingiustificata ed insussistente perché non trova sostegno nei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, è altresì infondata in quanto si basa sul presupposto che la prenotazione a debito di una sentenza vada effettuata solo qualora venga richiesta dalla cancelleria competente e che venga emessa quando si tratti di sentenze favorevoli allo Stato.

Sul punto si richiama sia la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria nella riunione dei Capi compartimentali tasse e imposte sugli affari del 20/4/83, sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato che sono giunte alla pacifica e condivisa conclusione che la registrazione a debito va effettuata anche senza la specifica richiesta del cancelliere, non essendo tale richiesta prevista dall'art. 59 del DPR n. 131/86.

La *ratio* della disposizione si ritrova nella esigenza di evitare un anticipato esborso di somme, a titolo di imposta, per la parte privata, che la stessa, in caso di vittoria, recupererebbe, con aggravio di interessi, a scapito dell'Amministrazione dello Stato. Pertanto, in fattispecie del genere l'Amministrazione deve provvedere a registrare a debito il provvedimento, a prescindere da una previa richiesta della cancelleria competente. Allorquando il procedimento contenzioso si sarà esaurito, con l'emanazione della sentenza definitiva, l'Ufficio procederà al recupero del tributo a carico della parte privata, solo in caso di soccombenza.

Da quanto evidenziato ritiene il Collegio che non sussistano dubbi circa la sussistenza, nel caso de quo, delle condizioni previste dall'art. 59 del DPR n. 131/86 e, pertanto, la sentenza del Tribunale civile di Roma va registrata a debito.

In conclusione si respinge l'appello dell'Ufficio e si conferma la sentenza di 1° grado che ha annullato l'avviso di liquidazione e tutti gli atti consequenziali.


Visto l'art. 15 del D.Lgs n. 546 del 1992, il Collegio, in considerazione della specificità dei motivi normativi e giurisprudenziali dedotti dalle parti e della complessità della fattispecie esaminata, ritiene che le spese del presente grado di giudizio possano essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 1° aprile 2014.

Il Relatore



Il Presidente

